



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi Media

DETERMINA N. 7/16/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N.177, IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI
CONCENTRAZIONE RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA
SOCIETA' SCRIPPS NETWORKS INTERNATIONAL (UK) LIMITED, DI UN
TITOLO ABILITATIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA
SULLA PIATTAFORMA DIGITALE TERRESTRE E RELATIVA
NUMERAZIONE LCN DALLA SOCIETÀ ALPHABET S.C.A.R.L.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito anche *Testo unico*);

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 208, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

VISTA la delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015, allegato A, recante *“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2014”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, del 24 marzo 2016 di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA l’istanza del 24 giugno 2016 (prot. n. 34387), successivamente integrata in data 7 luglio 2016 (prot. n. 37226), presentata, ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del Regolamento, dalla società Scripps Networks International (UK) Limited (di seguito denominata “Scripps”), in merito all’operazione di concentrazione relativa all’acquisizione, di un titolo abilitativo per la fornitura di servizi di media sulla piattaforma digitale terrestre e relativa numerazione LCN da parte della società Alphabet s.c.a.r.l.;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società acquirente Scripps risulta essere:

- società di diritto inglese con sede legale in One Fleet Place, EC4M 7WS Londra, regno Unito C.F. n. GB 835543323;

- non operante nel SIC;

- controllata al 100% dalla società Southbank Media, Ltd, società di diritto inglese a sua volta controllata al 100% da Scripp Media Investment II Sarl società di diritto lussemburghese a sua volta controllata al 100% dalla società Scripps Media Investment I, Sarl società di diritto lussemburghese a sua volta controllata al 100% dalla società Ulysses U.K. Inc società di diritto inglese a sua volta controllata al 100% dalla società Scripps Networks Interactive, Inc società di diritto americano quotata al Nasdaq;

- non controllante nessuna società;

3. a seguito dell'operazione, la società Scripps è titolare di un titolo abilitativo per la fornitura di servizi di media audiovisivi con il marchio "*Agon Channel*" per la piattaforma terrestre e relativa numerazione LCN n. "33";

4. secondo quanto dichiarato dall'istante, l'operazione in esame è stata posta in essere, in data 21 giugno 2016, attraverso un contratto di compravendita (registrato in Milano in data 21 giugno 2016 al numero di repertorio 36090 e di raccolta n. 16692) avente ad oggetto la cessione del predetto titolo abilitativo e relativa numerazione LCN;

5. con riferimento al rispetto dei limiti del numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del *Testo unico*, l'operazione in esame, determinando l'acquisizione da parte della società Scripps di un solo titolo abilitativo, e non detenendo la stessa ulteriori titoli abilitativi, non comporta il superamento della soglia del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo unico*, per quanto concerne l'anno 2014, la società Scripps non ha conseguito ricavi ai fini SIC – così come quantificato dalla delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015 (17.137 milioni di euro) – e la società Alphabet ha conseguito ricavi ai fini SIC pari a *Omissis* %. Pertanto la cessione in esame non risulta idonea a consentire il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC da parte del soggetto acquirente;

7. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del *Testo unico*, le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del *Testo unico*, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 12 luglio 2016

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano